



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 47 del 23 Ottobre 2020

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Ottobre 2020, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Sig. Santo Raffaele;

RECLAMO n.1 della Società A.S.D. MAGISANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (Inibizione FRANCO Carmine fino al 14.12.2020 e squalifica calciatore FRANCO Giacomo per quattro giornate effettiva di gara)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato i due tesserati in epigrafe per comportamento offensivo e minaccioso.

Sostiene il Magisano che i due tesserati non si sono resi protagonisti di nessun episodio di offesa e tantomeno di minacce per cui chiedono un cospicuo ridimensionamento delle sanzioni inflitte.

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso trovano parziale conferma nel referto arbitrale che nel caso del dirigente parla solo di comportamenti "inaccettabili" (comprese ripetute infrazioni passibili di richiamo) non specificando in cosa si siano realmente concretizzati e per il calciatore riporta una frase che integra gli estremi dell'offesa ma non dell'esplicita minaccia.

Tenuto conto pertanto della gravità dei fatti, a parziale accoglimento del reclamo appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente FRANCO Carmine a tutto il 1 NOVEMBRE 2020 e la squalifica del calciatore FRANCO Giacomo a DUE giornate di gara dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

RECLAMO n.2 della Società N.S.D. PROMOSPORT**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (squalifica calciatore BRUNO Salvatore al 18.11.2020)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante assistita dall'Avv. Piero Perri

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha squalificato il proprio calciatore per aver offeso l'arbitro dopo una decisione di questi e avvicinandosi minacciosamente tentato di colpirlo con uno schiaffo. La Promosport nega che il calciatore abbia tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e soprattutto che abbia tentato di colpirlo. Contesta pertanto l'eccessiva severità della sanzione, ma soprattutto la modalità di irrogazione della stessa, inflitta a tempo determinato e quindi da scontarsi in Campionato, nonostante i fatti addebitati siano avvenuti in un incontro di Coppa Italia. A supporto probatorio della propria tesi allega un filmato relativo alle fasi della gara durante le quali il fatto sarebbe avvenuto.

Ritiene in via preliminare questo Collegio che il filmato non possa essere acquisito in quanto non offre piena garanzia tecnica e documentale e soprattutto in quanto non mira a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione (vedi art. 61 nuovo C.G.S.).

Valuta inoltre corretta l'applicazione della sanzione a tempo determinato in quanto finalizzata a garantire afflittività e certezza alla stessa, tenuto conto dell'esiguità delle gare di Coppa Italia che si disputano nel corso di una stagione sportiva.

Giungendo al merito della questione il Collegio ritiene opportuno rimodulare la sanzione per renderla conforme ai principi di giustizia ed alla giurisprudenza di questa Corte per cui la riduce a tutto il 30 ottobre 2020

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore BRUNO Salvatore a tutto il 30 OTTOBRE 2020; dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

RECLAMO n.3 della Società A.S.D. SERSALE CALCIO 1975**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (ammenda € 500,00, inibizione GALLO Ettore fino al 4.11.2020, squalifica allenatore SALADINO Giuseppe per TRE gare, squalifica calciatore LETA Giuseppe per QUATTRO gare)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante si duole delle sanzioni irrogate in primo grado dal giudice per i fatti per come di seguito riportati:

- ammenda di € 500,00 per avere soggetti riconducibili alla società usato insulti razzisti verso un giocatore di colore della squadra avversaria durante la gara, nonché per avere i medesimi a fine gara tenuto un comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro.
- inibizione a Gallo Ettore fino al 4/11/2020 per comportamento offensivo verso la terna arbitrale a fine gara.
- squalifica allenatore Saladino Giuseppe per tre gare per comportamento offensivo verso la terna arbitrale a fine gara.
- squalifica calciatore Leta Giuseppe per quattro gare per quattro gare effettive per comportamento offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale a fine gara.

Il Sersale in ricorso nega in toto la veridicità dei fatti chiedendo la revoca delle sanzioni.

In via preliminare va affermato che ai sensi dell'art. 137 C.G.S. l'impugnativa della sanzione irrogata al dirigente Gallo è inammissibile in quanto inferiore al mese.

Il rapporto arbitrale riporta i fatti in maniera assolutamente puntuale esaustiva e scevra da vizi logici, lo stesso, ai sensi dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non può pertanto essere posto in dubbio.

Ritiene tuttavia questo collegio conforme a giustizia ridurre la squalifica dell'allenatore Saladino a due giornate di gara e quella del calciatore Leta a tre.

Rigetta nel resto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'impugnazione dell'inibizione del dirigente Gallo Ettore;

riduce la squalifica all'allenatore SALADINO Giuseppe a DUE giornate effettive di gara ed al calciatore LETA Giuseppe a TRE giornate.

rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi